4.1) REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA A RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E FIGURE ASSIMILATE

DELIBERA

- di approvare il testo del seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA A RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO E FIGURE ASSIMILATE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Modalità di attribuzione
- Art. 3 Determinazione della retribuzione aggiuntiva
- Art. 4 Liquidazione della retribuzione aggiuntiva
- Art. 5 Norme finali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, nei limiti della previsione di Bilancio, e l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato e figure assimilate ai quali sono affidati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2070, n. 240, corsi e moduli curriculari, relativi a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato o specializzazione, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e in aggiunta rispetto ai compiti istituzionali, nel rispetto delle procedure stabilite dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento", emanato con D.R. n. 3355 del 31.11.2012.

Art. 2

Modalità di attribuzione

- 1. Nell'ambito della programmazione didattica, il Dipartimento competente di **riferimento del** per il corso di studio, individua i corsi e i moduli curriculari vacanti da conferire mediante affidamento da retribuire con i fondi disponibili in Bilancio per la retribuzione aggiuntiva, segnalando il numero delle ore complessivamente previste per ogni corso e l'ammontare della spesa.
- 2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative ai corsi di studio e alle Scuole di specializzazione afferenti alla macroarea di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

3. l Dipartimenti conferiscono **ai ricercatori di ruolo**, con le modalità di cui al "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento", ai ricercatori di ruolo un corso o un modulo curriculare previo il nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa dal Dipartimento proponente.

Art. 3

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

- 1. Al ricercatore al quale sono affidati corsi o moduli è riconosciuta, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva di minimo 18 euro lordi per ciascuna ora di lezione.
- 2. Il ricercatore a tempo indeterminato può assumere annualmente corsi, a titolo retribuito, per un massimo di 120 ore.

Art. 4

Liquidazione della retribuzione aggiuntiva

- 1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare in ogni sua parte e a sottoscrivere il "Registro delle lezioni" che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento richiedente l'affidamento per l'apposizione del visto di conformità e di regolare svolgimento dell'incarico.
- 2. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla trasmissione **agli uffici Amministrativi dell'Ateneo**, da parte del Direttore del Dipartimento, dei Registri delle lezioni agli uffici Amministrativi dell'Ateneo.

Art. 5 Norme finali

- 1. Al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni previste dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
- 2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE